



## REGOLAMENTO ASSENZE per la VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO

Approvato con delibera 50 nella seduta  
del Collegio dei Docenti del 18 marzo  
2024

e delibera n.185/2024 del 19 marzo 2024 del Consiglio d'Istituto

### Il Consiglio di Istituto

**VISTO** il DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

**VISTO** la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

**VISTO** il DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, in particolare l'art. 3 che istituisce il Patto Educativo di Corresponsabilità;

**VISTA** la nota Regione Puglia n. 41478 del 2022;

**SENTITO** il Collegio dei Docenti;

### EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

#### Art. 1

#### Frequenza e limite di assenze

1. Come riportato nella Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 Prot. n. 1483, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Così recita: "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".
2. L'art. 1 c. 1 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, esplicita che [...] La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze[...]. Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle

lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento al fine del successo formativo. Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni nella sua ampia visione sistemica di matrice psico-pedagogica. Infatti la valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro processo

formativo, il comportamento e i risultati dell'apprendimento, valutazioni che devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, e con i piani di studio personalizzati (PEI, PDI, PFI).

3. Inoltre la valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello 'statuto delle studentesse e degli studenti', nel 'Patto educativo di corresponsabilità', firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe, comprese le attività di ampliamento formativo, i percorsi PCTO, le attività progettuali, svolti in orario curricolare.

## Art.2 Tipologia di assenza

Considerato quanto premesso nell'art. 1 **DEVONO** necessariamente essere computate come ore di assenza tutte le ore EFFETTIVE di assenza determinate da QUALSIASI MOTIVO, comprese quelle derivanti da entrate in ritardo ed uscite in anticipo, assenze per malattia, patologie di vario tipo, sia certificate da Enti pubblici, sia certificate da relazioni rilasciate da studi medici privati non convenzionati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Valgono come assenze dunque:

- Assenze per terapie mediche certificate;
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- Mancata frequenza dovuta all'handicap;
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
- le assenze a scuola in caso di mancata partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- la mancata partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari;
- la mancata partecipazione alle Assemblee di Classe;
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- Motivi personali debitamente documentati;
- Lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- Provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- **Sospensione**
- Motivi di lavoro per studenti frequentanti i corsi serali (deroga del 40% del monte ore annuale per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi serali).

## Art. 3 Esoneri

Non sono computate come ore di assenza giustificate:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, presenze nei lavori della Consulta giovanile provinciale,);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- impegni sportivi a livello agonistico;
- la partecipazione a prove preselettive per l'accesso a Università o Accademie;

- la partecipazione ad attività di orientamento in uscita, purché organizzate dalla Scuola;
- la frequenza regolare di un periodo di studio in scuole europee conseguente all'ottenimento di borse di studio riconosciute a livello ministeriale o la partecipazione al progetto *Intercultura* (o simile);

## Art. 5 Deroghe

1. Relativamente all'art. 2, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, **a sua propria ed esclusiva discrezionalità, il Consiglio di Classe, PUO' DEROGARE (senza nessuna obbligatorietà)** ai limiti sopra riportati, sulla base di una oggettiva valutazione degli elementi che inequivocabilmente riscontrano una reale impossibilità dell'alunno alla frequenza in presenza, una eventuale frequenza in DAD, debitamente concessa dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe, che sia svolta dall'alunno con costanza, serietà, impegno e partecipazione, pur con tutti i limiti didattico-formativi della predetta metodologia.
2. **Elementi imprescindibili per valutare l'eventuale deroga è l'approccio propositivo dell'alunno al recupero dei contenuti disciplinari, delle verifiche, delle esperienze finalizzate a potenziare le competenze richieste dal curriculum nell'ottica del successo formativo.**
3. Ne consegue che di qualunque natura siano le assenze maturate dallo studente (malattia, motivi di famiglia, disagio di qualunque natura, assenze per motivi sportivi, altro), seppur debitamente giustificati con documentazione rilasciata dagli Enti e/o specialisti/esperti competenti (certificati medici, relazioni cliniche, calendari di competizioni sportive, comunicazioni da parte di terzi per impegni di varia natura), il Consiglio di Classe, valuterà l'accoglimento della deroga sulle assenze SOLO sulla base di quanto espresso nel comma 1 e 2.
4. Le assenze su cui il Consiglio di Classe, **a insindacabile giudizio,** è chiamato a esprimersi, sono riconducibili alle seguenti motivazioni:
  - Assenze giustificate per gravi patologie;
  - Assenze per terapie mediche certificate;
  - Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
  - Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
  - Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
  - Mancata frequenza dovuta all'handicap;
  - Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
  - Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
  - Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
  - Motivi personali debitamente documentati;
  - Lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
  - Provenienza da altri paesi in corso d'anno;
  - Motivi di lavoro per studenti frequentanti i corsi serali (deroga del 40% del monte ore annuale per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi serali).
5. Tali deroghe sono inoltre eventualmente concesse a condizione, comunque, che le assenze maturate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la qualità del profitto comunque raggiunto da parte degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
6. **Rimane compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal presente Regolamento, adottati dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato**

**il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze impediscano o meno di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.**

7. Le assenze su cui il Consiglio di Classe è chiamato ad esprimersi rispetto all'adozione delle deroghe devono essere debitamente documentate attraverso: o una certificazione dell'ospedale, della ASL o del medico specialista, o certificato del medico curante con indicazione della data di emissione e giorni di malattia; o un'attestazione della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza; o un'autocertificazione presentata a cura di un componente della famiglia (padre o madre o tutore legale) che attesti i gravi motivi familiari e/o personali; o un'attestazione per esperienze di studio svolte all'esterno dell'Istituzione scolastica; una certificazione del datore di lavoro o un'autocertificazione con allegato il contratto di lavoro (per gli studenti frequentanti i corsi serali); altra tipologia di attestazione documentale rientrante tra le motivazioni delle deroghe.
8. Gli eventuali certificati medici prodotti secondo quanto stabilito nel comma 7 devono essere consegnati non oltre il termine di due settimane dalla fine della malattia e devono riportare la data di inizio e fine del periodo di malattia.

#### **Art. 6**

##### **Mancata validità dell'anno scolastico**

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

#### **Art. 7**

##### **Riammissione alla frequenza scolastica dopo assenza per malattia**

1. Si puntualizza che la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. n. r\_puglia/AOO\_005/PROT/29/09/2022/0006441 recante: *"Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti"* puntualizza quanto segue: *In ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid19, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico"*.
2. Pertanto, **per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.** In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora: a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) certificati da presentare in altre regioni.
3. È importante che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività.

#### **Art. 8**

##### **Riammissione alla frequenza scolastica dopo assenza per motivi diversi dalla malattia**

Nell'eventualità di assenze dovute a malattia e a prolungati periodi non dovuti a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia.